

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. -5 DEL 29/3/2019	Originale
---	-----------

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI

L'anno duemila diciannove, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:44 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	x	
2) DE PASCALE Ilaria	x	
3) MAZZOTTA Antonella	x	
4) CHERUBINI Alessandro	x	
5) IULIANO Annalisa	x	
6) BARONE Giovanni	x	
7) BARONE Fabio	x	
8) COLLA Massimiliano	x	
9) CUPELLI Vittorio	x	
10) DE SIMONE Angelo	x	
11) MAZZUCA Roberto	x	

Presenti: n. 11

Assenti: n. 0

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale avv. Alfio Bonaventura.
Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: Servizio Finanziario

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visto il Regolamento Tari nel testo vigente;

Dato atto che il responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 la disciplina del tributo con particolare riferimento a:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) classificazione delle utenze;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di versamento del tributo;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Ritenuto opportuno apportare una modifica al Regolamento comunale Tari nella parte in cui si disciplinano le riduzioni e le agevolazioni applicate alle utenze domestiche e non domestiche per come riportate nella successiva sintesi;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

PROPONE

di apportare al regolamento Tari la modifica di cui nel corpo della presente deliberazione per come di seguito indicato:

Art. 14 – Riduzioni e Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori delle zone urbane in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 50%.
2. Per i locali delle utenze domestiche non residenziali, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo si applicano, per convenzione, i coefficienti tariffari previsti per i nuclei familiari composti da 2 soli componenti fatta salva diversa dichiarazione da parte dell'intestatario, contenuta in idonea certificazione e comprovante un numero inferiore di occupanti o componenti il nucleo familiare da presentare all'Ente nei termini di cui all'art.20 comma 5.
2. BIS In caso di utenza detenuta da soggetti che con il proprio nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente in altra abitazione ricadente nel territorio comunale, a detta utenza verrà applicata una agevolazione consistente nell'impiego, come parametro di calcolo, di un nucleo familiare convenzionale di una sola unità; per l'abitazione di residenza, invece, verrà applicato il numero di componenti risultante dallo stato di famiglia¹;
2. TER Sono esentati dal pagamento della TARI coloro che conducono un immobile e che assumono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata².
2. QUATER I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo esclusivamente in caso di improduttività di rifiuti anche solo potenziale, condizione che sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche qualora manchino le utenze essenziali quali acqua, luce e

¹ Modificato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 29.04.2016

² Modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 27.03.2017

gas, anche condominiali, e non siano presenti arredi di alcun genere².

3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sono applicate in via convenzionale, mentre le eventuali rettifiche dichiarative di parte decorrono dall'anno successivo a quello a cui l'istanza si riferisce, salvo che non venga richiesto nella dichiarazione di inizio possesso e/o detenzione. Le riduzioni e/o esenzioni cessano a partire dalla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione della stessa senza necessità di dichiarazione.

Art. 14 – Riduzioni e Agevolazioni per le utenze domestiche - modificato

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori delle zone urbane in cui è effettuata la raccolta con minor frequenza, la tassa è ridotta del 60%.

2. Per i locali delle utenze domestiche non residenziali, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo si applicano, per convenzione, i coefficienti tariffari previsti per i nuclei familiari composti da 2 soli componenti fatta salva diversa dichiarazione da parte dell'intestatario, contenuta in idonea certificazione e comprovante un numero inferiore di occupanti o componenti il nucleo familiare da presentare all'Ente nei termini di cui all'art.20 comma 5.

2. BIS In caso di utenza detenuta da soggetti che con il proprio nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente in altra abitazione ricadente nel territorio comunale, a detta utenza verrà applicata una agevolazione consistente nell'impiego, come parametro di calcolo, di un nucleo familiare convenzionale di una sola unità; per l'abitazione di residenza, invece, verrà applicato il numero di componenti risultante dallo stato di famiglia³;

2. TER Sono esentati dal pagamento della TARI coloro che conducono un immobile e che assumono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata⁴.

2. QUATER I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo esclusivamente in caso di improduttività di rifiuti anche solo potenziale, condizione che sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche qualora manchino le utenze essenziali quali acqua, luce e gas, anche condominiali, e non siano presenti arredi di alcun genere².

3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sono applicate in via convenzionale, mentre le eventuali rettifiche dichiarative di parte decorrono dall'anno successivo a quello a cui l'istanza si riferisce, salvo che non venga richiesto nella dichiarazione di inizio possesso e/o detenzione. Le riduzioni e/o esenzioni cessano a partire dalla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione della stessa senza necessità di dichiarazione.

4. *Nell'applicazione delle agevolazioni sulle utenze domestiche si precisa che ai fini del calcolo dell'importo da pagare, ove si abbia diritto a più riduzioni, verrà applicata un'unica agevolazione ovvero quella più favorevole al contribuente.*

Art. 16 – Agevolazioni per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle

vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa, è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale

³ Modificato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 29.04.2016

⁴ Modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 27.03.2017

dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

Art. 16 – Agevolazioni per le utenze non domestiche - modificato

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle

2. vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa, è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

4. Nell'applicazione delle agevolazioni sulle utenze non domestiche si precisa che ai fini del calcolo dell'importo da pagare, ove si abbia diritto a più riduzioni, verrà applicata un'unica agevolazione ovvero quella più favorevole all'utenza.

- 1) di dare atto che la modifica regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2019;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare il regolamento per come modificato:
 - ♦ sul sito internet del Comune;
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. F. Giordano



COMUNE DI LAGO

Provincia di Cosenza

Il Resp.le del Servizio Finanziario

Dott. Francesco Giordano

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI

PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario</p> <p>Lago addì <u>29-3-2019</u></p>	<p>Il Responsabile del Servizio COMUNE DI LAGO Provincia di Cosenza Il Resp.le del Servizio Finanziario Dot. Francesco Giordano</p> 
<p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario</p> <p>Lago addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio COMUNE DI LAGO Provincia di Cosenza Il Resp.le del Servizio Finanziario Dot. Francesco Giordano</p> 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta agli atti;

VISTA la proposta in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione n.1/2019;

VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

CON 8 voti favorevoli e 3 contrari (Cupelli- De Simone- Mazzuca);

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario generale
avv. A. Bonaventura



Il Presidente del Consiglio
P.I. G. Barone

COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data 05-04-2019 e vi rimarrà per **15 giorni** consecutivi.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;
(X)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, ___

Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)